



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 148 / 2016

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006. DITTA COMPAGNO EMILIO VIA IV NOVEMBRE, 28 FOSSO' VE

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";
- iii. l'art. 184-ter c. 3 che detta norme in materia di recupero dei rifiuti.
- iv. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- v. la L.R. n. 20/2007 con la quale la Regione del Veneto ha ribadito l'attribuzione alle Province, ai sensi della vigente L.R. 3/2000, delle competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- vi. la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- vii. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- viii. l'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- i. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- ix. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- x. la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xi. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xii. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 che ha definito delle "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione".
- xiii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, con cui sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;

- xiv. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto provinciale e, in particolare, l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premessato:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

Visto che:

- i. con decreto provinciale n. 95245 del 24/12/2007, come modificato successivamente dal decreto prot. n. 2037 del 10/01/2008 e dal decreto prot. n. 68713 del 09/11/2009, è stato autorizzato l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per lo svolgimento delle operazioni di recupero previste ai punti R5 e R13 dell'allegato C alla parte IV dello stesso, per l'impianto in oggetto;
- ii. con decorrenza dal 14/02/2008 la ditta è in possesso di polizza fideiussoria a copertura dell'attività di recupero di rifiuti di cui sopra, con scadenza il 31/12/2018;
- iii. con nota acquisita al prot. n. 86743 del 21/10/2015 la Ditta ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione vigente, consistente nella distinzione dei quantitativi massimi stoccabili per singoli codici CER al fine di adeguare la fidejussione prestata al nuovo schema previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014;
- iv. con nota di cui sopra la ditta ha provveduto ad allegare copia della polizza RCI per un massimale di € 3.000.000, così come previsto dalla DGRV 2721/2014;
- v. con prot. n. 3791 del 19/01/2016 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi;
- vi. con numeri di serie 01121619536125 e 01121619536114 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per l'istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 25/01/2016, risulta rispettato.

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio della modifica dell'autorizzazione richiesta con prot 86743 del 21/10/2015 al decreto di autorizzazione prot. n. 95245 del 24/12/2007 e s.m.i..

DETERMINA

- 1) Il decreto di autorizzazione prot. 95245 del 24/12/2007, così come modificato dal decreto prot. n. 2037 del 10/01/2008 e dal decreto prot. n. 68713 del 09/11/2009, rilasciati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, alla ditta Compagno Emilio (C.F. CMPMLE57H15D748E) con sede legale in Via IV Novembre, 28 – 30030 Fossò (VE) e impianto in Via IV Novembre, 28 – 30030 Fossò (VE) è integrata dal presente provvedimento.
- 2) L'articolo 1 del provvedimento prot. n. 68713 del 09/11/2009 è integrato dal presente punto:

Il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili in ingresso all'impianto è di **800 tonnellate** così suddivise:

 - CER 100201 – 100202 – 100903 (par. 4.4): 100 tonnellate;
 - CER 150107 e 170202 (par. 2.1): 10 tonnellate;
 - CER 010408 – 010410 – 010413 – 101311 – 161102 – 161104 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170504 – 170302 – 170802 – 170904 – 200301 (par. 7): 790 tonnellate.

Nei giorni in cui saranno stoccati in impianto i CER 100201 – 100202 e 100903 per un quantitativo massimo di 100 tonnellate, la capacità della messa in riserva dei rimanenti rifiuti sarà corrispondentemente ridotta.

- 3) L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso ed è subordinata all'attestazione di cui al Punto 4.
- 4) **Entro 30 giorni** dal ritiro del presente atto, dovrà essere presentata la polizza fidejussoria, in recepimento del presente provvedimento, conformemente al facsimile consegnato unitamente al presente provvedimento. L'appendice andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Città metropolitana di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
- 5) Sono fatte salve le prescrizioni contenute nei provvedimenti prot. 95245 del 24/12/2007, così come modificato dal decreto prot. n. 2037 del 10/01/2008 e dal decreto prot. n. 68713 del 09/11/2009, per quanto non in contrasto con il presente atto.
- 6) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 7) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 8) Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC alla ditta Compagno Emilio, alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di Fossò, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente